



## A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

#### OGGETTO

Esame nota CISPEL su parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla Legge 142/90.-

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 2 (due)

del mese di L u g l i o, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

#### MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI 3. Arturo MASI (a.g.)

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) 5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Giuseppe NARDELLI 7. Anselmo NEVOLI

#### MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto).- 9. Francesco ZUCARO (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Prof. Ing. Sig. Giuseppe FERRANTE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

#### - IL PRESIDENTE RIFERISCE:

Con nota prot. DL/Circ/03.91 del 6/5/1991 la CISPEL ha fatto pervenire all'Azienda il parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla Legge n.142/90 per il controllo sugli atti degli Enti Locali da parte del Comitato di Controllo.

Da detto parere del Consiglio di Stato, opportunamente commentato dal consulente legale della Federazione avv. Tassarolo, emerge che fra le disposizioni sostanziali della Legge n.142/90 immediatamente applicabili vi è anche il parere che riguarda gli Enti diversi dai Comuni e dalle provincie soggette al controllo dei CO.RE.CO. (art.49).

E' noto che le Aziende speciali degli Enti Locali non sono comprese tra gli Enti soggetti a controllo, indicati tassativamente dall'art.49.

L'intervento del Consiglio di Stato, pertanto, ha fugato definitivamente tutti i dubbi e le incertezze in merito ai poteri di controllo sugli atti delle Aziende; sin dalla entrata in vigore della Legge n.142 del 13/6/1990 gli atti delle Aziende speciali non sono più soggetti al controllo del CO.RE.CO.

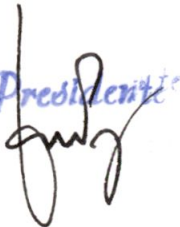
#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO il parere del Consiglio di Stato e la nota inviata dalla CISPEL, prot. DL/circ./03/91, che si allega come parte integrante al presente atto deliberativo;
- CONDIVISE la relazione del Presidente e le argomentazioni esposte dal consulente legale della CISPEL, avv. TESSAROLO, nella suddetta nota allegata;
- RITENUTO dover assumere un orientamento in merito ai controlli sugli atti;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del f.f.Direttore di Esercizio

#### D E L I B E R A

- di non inviare più l'elenco delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo, Sezione Decentrata di Taranto, fermo restando quanto stabilito in materia di rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Visto:

*Il Presidente*  


*Il Segretario*  


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 7/luglio/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

~~Resoluzioni~~ **ANNULLATA** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto il 23/luglio/1991, con atto prot. n.6728.

Il Direttore AREA  
SEGRETERIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO Giunta Regionale  
SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO  
Sede di Lecce per BR - LE - TA  
SETTORE Via Ariosto, 81 - 73100 LECCE

UFFICIO \_\_\_\_\_  
Prot. N. 2402/51 Pos. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_  
Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Modalità e termini del controllo  
sugli atti delle Aziende di servizi  
dipendenti dagli Enti Locali.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| REGIONE PUGLIA<br>Sez. Prov. Controllo - TARANTO |
| - 8 LUG. 1991                                    |
| N. <u>2289</u> di Prot.                          |

Lecce

20 GIU. 1991

AL LE SEZIONI PROVINCIALI  
DECENTRATE DI CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI  
BRINDISI, LECCE E TARANTO

e,p.c., al CO.RE.CO.

B A R I

al Sig. Presidente della G.R.

B A R I

In considerazione dei problemi interpretativi posti dalla recente L.8/6/90 n°142, questo Settore reputa opportuno fornire la seguente precisazione.

La L.142/90, pur innovando radicalmente la disciplina relativa al controllo sugli atti degli enti locali, non ha apportato alcuna modifica in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

Invero, stante la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art.49 della L.142/90, deve ritenersi che soltanto alle UU.SS.LL., ai Consorzi, alle unioni di Comuni e alle Comunità Montane si applichi la nuova normativa sul controllo e sulla vigilanza prevista dalla citata Legge 142/90.

Invece, per ciò che concerne le Aziende di Servizi dipendenti dagli enti locali, deve continuarsi a fare riferimento alla normativa preesistente, che prevede, oltre al normale controllo dei Consigli Comunali, l'eventuale controllo di merito dei Comitati Regionali di Controllo.

Va da sé che modalità e termini di tale controllo sono quelli scaturenti dal combinato disposto di cui al R.D.15/10/25 n°2578, al D.P.R.4/X/86 n°902 e L.R.25/85.

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE COORDINATORE  
(Avv. Alfio G. MEDEA)

*[Firma]*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 5/luglio/1991

N. di protocollo 1090/91 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.  
del Comune di Taranto  
Delegato ai rapporti con  
l' A. M. A. T.  
Piazzale BESTAT**

**RACCOMANDATA A MANO**

**T A R A N T O**

**OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.**

Per i fini di cui al comma 4) dell'art. 2 del T.U. 1925 si trasmettono, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 2/luglio/1991W.

Tali deliberazioni non sono soggette ad approvazione e/o presa d'atto di alcun Organo comunale ai sensi del combinato disposto del l'art. 16 T.U. e art.72 DPR n.902/1986:

- Del. n. 128 - "Esame nota CISPEL su parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla Legge n.142/90"
- Del. n. 129 - "Ricorso dipendente FORTUGUERRA Silvestro c/AMAT - Resistenza - Mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Salvatore DE FRANCO";
- Del. n. 130 - "Dipendenti vari c/AMAT - Giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione - Fondo spese in favore dr. proc. Maria Teresa MUGLIA";
- Del. n. 132 - "Integrazione spesa relativa al compenso in favore della Commissione giudicatrice concorso pubblico per l'assunzione dei conducenti di linea";
- Del. n. 133 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di esercizio e liquidate nel mese di luglio/1990";
- Del. n. 134 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto/1990";
- Del. n. 135 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre/1990".-

**Distinti saluti.**

CAPO AREA  
SEGRETARIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)

5/7/91 Ma. Gen.

REGIONE PUGLIA  
Sez. Prov. Controllo Taranto  
5 LUG. 1991  
ARRIVO

11

# REGIONE PUGLIA

## SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

**RACCOMANDATA**

74100 Taranto, 30.7.1991

Prot. N. 6728

Allegati n. 1



Al. Sig. PRESIDENTE DELL'AMAT  
TARANTO

OGGETTO: Delibera n. 128 del 2.7.1991  
seguito fono

Per l'esecuzione e con preghiera di segnare ricevuta, si trasmette copia della decisione di annullamento adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 23.7.1991 in ordine alla delibera in oggetto indicata.

PI/

IL PRESIDENTE  
PROF. AVV. D. RANA

# REGIONE PUGLIA

## SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. n. 6728

### IL COMITATO

Nella seduta del 23.7.1991

Vista la deliberazione n. 128 del 2.7.1991, pervenuta il 5.7.1991, con la quale il Presidente dell'Amat di Taranto delibera:

"Esame nota CISPEL su parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla legge 142/90."

Rileva: l'atto è illegittimo per violazione del complessivo e combinato disposto di cui al R.D. 15.10.25 n.2578, la DPR 4.10.86 n.902 ed alla legge regionale 25/85 nella parte in cui si disciplina il controllo sugli atti delle aziende speciali; non è infatti condivisibile la interpretazione che si è intesa dare del parere espresso dal Consiglio di Stato che, come è facilmente verificabile, non ha preso in esame la specifica questione del controllo sugli atti delle aziende municipalizzate.

La mancata inclusione delle aziende speciali nella elencazione contenuta nell'art.49 legge 142/90 non consente di sostenere apoditticamente che, conseguentemente, gli atti delle dette aziende siano esenti da ogni e qualunque controllo, tanto meno quando manchi, come in fattispecie, lo specifico riscontro della dichiarata abrogazione delle norme regolatrici del controllo di legittimità sui detti atti, abrogazione espressa che avrebbe dovuto essere contenuta nell'art.64 della legge 142/90.

Peraltro, si evidenzia come anche ~~sul~~<sup>se</sup> piano logico giuridico la tesi recepita dalla Amministrazione sembri rispettosa dei principi sanciti anche dalla legge 142/90 che, ~~se~~<sup>può</sup> ha reso eventuale, sia nei limiti di cui all'art. 45 n. 2,4 e 5, il controllo di legittimità da parte del CORECO, ha opportunamente assicurato in sua sostituzione un sistema originale di supporto consultivo sui singoli atti attraverso la espressione dei pareri tecnici dei funzionari responsabili dei servizi e del segretario comunale in ordine alla legittimità; (art. 53 e 55); tale iter, ovviamente, non può trovare applicazione con riferimento alle aziende speciali, che non dispongono della adeguata struttura burocratico-amministrativa che possa assicurare il suddetto supporto consultivo.

La conclusione cui perviene l'azienda, recependo le indicazioni della CISPEL, non paiono quindi confortate da adeguata e rigorosa interpretazione del vigente complesso normativo, non foss'altro per il fatto che portano ad escludere la stessa ipotesi di un qualsivoglia controllo sugli atti delle aziende. In tal senso, peraltro, ha ritenuto di esprimersi anche la competente struttura regionale attraverso la nota in data 20.6.91 del Settore Legale che, ad abundantiam, si allega in copia alla presente.

VISTO l'art. 59 della legge 10.2.1953, n. 62;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 21.1.1972, n. 2;

### DECIDE

La deliberazione in epigrafe specificata è **ANNULLATA** per i motivi di cui in narrativa.

Il PRESIDENTE dell'AMAT - TA - è incaricato della esecuzione della presente decisione.

P.C.C. IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CISPEL

Confederazione  
Italiana  
Servizi  
Pubblici  
Enti  
Locali

Roma, 6 maggio 1991

Dipartimento  
legislativo

AMAT - TARANTO

11.05.91 003327

SEGRETARIA GENERALE

Prot.: DL/Circ./03.91

Alle Aziende associate

e, p.c.: Alle Federazioni di categoria

Alle Cispel regionali

Ai componenti il Consiglio  
Generale confederale

Loro Sedi

Oggetto: Abrogazione del controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle aziende speciali degli enti locali, in seguito alla legge n. 142/1990. Termini di operatività. Parere del Consiglio di Stato.

Si ritiene utile comunicare, su opportuna segnalazione del ns. consulente legale, avv. Costantino Tessarolo, che la 1<sup>a</sup> Sez. del Consiglio di Stato, con parere del 17.10.1990, n. 1423 (che si allega), ha espresso l'avviso che le disposizioni "sostanziali" della l. 8 giugno 1990, n. 142, relative alla materia del controllo sugli atti degli enti locali e, cioè, quelle disposizioni che "riguardano il regime degli atti soggetti a controllo", sono immediatamente applicabili.

Il parere reso dal Consiglio di Stato nella materia suddetta ha evidenti riflessi anche per le Aziende speciali, in quanto non può dubitarsi che tra le disposizioni "sostanziali" della l. n. 142/1990 da considerarsi

immediatamente applicabili vi sia anche quella che riguarda gli enti - diversi dai Comuni e dalle Province - soggetti al controllo dei CO.RE.CO. (art. 49).

Come è noto le Aziende speciali non sono comprese tra tali enti. Non possono, perciò, sussistere incertezze circa il fatto che le Aziende speciali siano state escluse dal controllo dei CO.RE.CO. Ciò, innanzitutto, perchè l'elencazione degli "altri enti" soggetti al controllo dell'autorità regionale, contenuta nell'art. 49 l. n. 142/1990, ha carattere tassativo. La mancata inclusione delle Aziende speciali nell'elencazione suddetta non può, quindi, avere altro significato se non che gli atti delle Aziende speciali non sono sottoposti all'esame dell'autorità regionale di controllo.

In secondo luogo, perchè, come si desume dai lavori preparatori, l'art. 49 della l. n. 142/1990 non ha volutamente esteso - diversamente da quanto fatto per USL, Consorzi, Unioni di Comuni e Comunità montane - alle Aziende speciali i controlli contemplati per gli atti dei Comuni e delle Province.

Al riguardo, si rileva che il d.d.l. n. 2949 includeva espressamente le "Aziende degli enti locali" tra gli enti cui dovevano applicarsi "le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province". La

disposizione suddetta è stata, peraltro, modificata (già in sede di 1<sup>a</sup> Commissione della Camera) nel senso che le Aziende speciali non sono state ricomprese tra gli enti cui le norme in questione erano dichiarate applicabili. E così, come si sa, la detta norma è rimasta nella versione della legge definitivamente approvata dal Parlamento (art. 49) a chiara dimostrazione che la volontà del legislatore è stata, appunto, quella di escludere le Aziende speciali dai controlli dei CO.RE.CO.

Se sul punto dubbi non potevano, come detto, sussistere, permanevano, invece, incertezze sul momento in cui sarebbe venuto meno il potere di controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle Aziende. Al riguardo si sarebbe potuto sostenere, infatti, che per il verificarsi di tale evento sarebbe stato necessario che le Regioni avessero provveduto (lo dovrebbero fare entro un anno dall'entrata in vigore della l. n. 142/1990) "alla ricostituzione degli organi di controllo" e "alla relativa regolamentazione legislativa" (art. 61, 3° e 4° co. l. n. 142/1990).

Dopo l'intervento del Consiglio di Stato anche tali incertezze devono, tuttavia, considerarsi superate. Pertanto, si può ora fondatamente affermare che sin dall'entrata in vigore (13.6.1990) della l. n. 142/1990 gli atti delle Aziende speciali non sono più soggetti al controllo dei CO.RE.CO.

In ragione di quanto sopra osservato deve, quindi, ritenersi che:

- a) le Aziende le quali - per prassi consolidata, per invito degli organi regionali di controllo, per disposizione di legge regionale - inviavano tutti i loro atti, oppure l'elenco degli stessi ai CO.RE.CO. non debbano d'ora in poi più farlo;
- b) eventuali richieste di singoli atti per il controllo, rivolte dai CO.RE.CO. alle Aziende, di invio debbano essere disattese.

Nell'un caso, come nell'altro, codeste Aziende potranno giustificare la posizione assunta - in particolare se vi è esplicita richiesta in proposito - richiamando l'autorevole parere espresso dal Consiglio di Stato, oltre a quanto innanzi esposto.

Si segnala, inoltre, che i CO.RE.CO. non potranno esercitare il controllo sugli atti aziendali neppure indirettamente, ovvero mediante l'esame delle deliberazioni con le quali i Comuni "approvano" gli atti delle Aziende stesse.

Con la l. n. 142/1990 è, infatti, venuto meno ogni potere di controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle Aziende, per cui questo non può più essere esercitato, qualsiasi ne sia la forma. In sostanza, quindi, i CO.RE.CO.

nell'esaminare le suddette deliberazioni comunali non potranno, in alcun caso e per nessuna ragione, estendere il controllo al contenuto proprio degli atti aziendali.

In difetto - e cioè nel caso in cui attraverso l'annullamento del provvedimento del Comune, i CO.RE.CO. annullino anche gli atti aziendali - le Aziende dovranno adire la competente autorità giudiziaria per far dichiarare illegittimo l'intervento dell'autorità di controllo, in quanto sfornita di ogni potere in materia .

Le considerazioni sopra svolte inducono, poi, a ritenere che ai CO.RE.CO. non competa più adottare le "definitive determinazioni" di cui all'ultima parte del 2° comma dell'art. 16 del t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Va, peraltro, segnalato che al fine di evitare che le Aziende debbano subire passivamente eventuali illegittimi interventi dell'Ente municipalizzatore, deve ora considerarsi consentito alle medesime - naturalmente ove il contrasto non possa essere, com'è auspicabile, risolto direttamente - adire la competente autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.), in ipotesi, lesi dall'Ente locale.

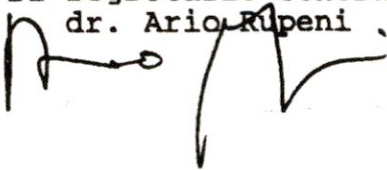
Si assicurano, inoltre, le Aziende associate che la Cispel farà quanto possibile per assisterle nel caso dovessero crearsi situazioni conflittuali con i CO.RE.CO. e con i Comuni.

In ogni caso al fine di consentire una migliore tutela preventiva degli interessi dei propri associati, codeste Aziende sono invitate a far conoscere alla Cispel quanto segue:

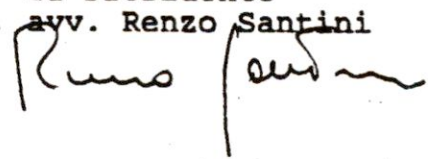
- a) i progetti di legge regionale diretti a disciplinare i CO.RE.CO.; ciò allo scopo di controllare che le Aziende non vengano incluse tra gli enti soggetti al controllo;
- b) i progetti di statuto comunali; ciò allo scopo di controllare il contenuto delle (eventuali) disposizioni che disciplinano i servizi pubblici locali e le Aziende;
- c) se vi sono "iniziative" dei Comuni in ordine agli statuti delle Aziende.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
dr. Ario Rupeni



Il Presidente  
Sen. avv. Renzo Santini



All.: 1.

/cg

Comune e provincia — Controllo sugli atti — Nuova normativa — Termini di applicabilità (Cost., art. 117, 130; l. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 61).

*Le nuove norme sul controllo degli atti dei comuni e delle province già definite dalla legislazione statale, e in particolare quelle che limitano il numero degli atti soggetti a controllo, e che escludono in ogni caso quello di merito, sono immediatamente applicabili, anche prima dell'entrata in vigore delle norme regionali cui l'art. 61 l. 142/90 demanda la disciplina di altri aspetti strutturali e funzionali della materia. (1)*

Considerato: la l. 8 giugno 1990 n. 142, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, contiene, fra l'altro, nuove disposizioni relative alla materia del controllo sugli atti degli enti locali, previsto dall'art. 130 Cost.

Le principali innovazioni sono le seguenti: a) diversa composizione dei comitati di controllo; b) limitazione degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità; c) eliminazione del controllo di merito.

Alcuni aspetti della nuova disciplina sono demandati alla legge, integrativa ed attuativa delle singole regioni. In particolare spetta alle regioni disciplinare, con proprie leggi: a) l'eventuale articolazione del comitato di controllo in sezioni; b) il funzionamento degli organi di controllo, le indennità dovute ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, il procedimento per l'elezione dei componenti da parte del consiglio regionale (le qualifiche che danno titolo all'elezione sono indicate dalla legge statale), la sostituzione dei membri dimissionari, defunti, o comunque impediti, la decadenza per reiterate assenze ingiustificate, ecc.; c) le modalità e i termini per l'invio delle delibere al Coreco, e la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali per l'esercizio del controllo.

L'art. 61 della legge, infine, dispone, al 3° comma: «entro un anno dalla durata di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione legislativa regionale»; ed al 4° comma: «il capo III del titolo V della l. 10 febbraio 1953 n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando la regione non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal 3° comma».

Orge, ora, il problema dell'interpretazione del 4° comma, riportato. In particolare, ci si chiede se la conservazione, a titolo transitorio, delle disposizioni della l. n. 62 del 1953 implichi anche la temporanea inapplicabilità delle nuove norme in materia di eliminazione del controllo di merito e di limitazione del controllo di legittimità ad alcuni tipi di atto.

Secondo la regione che pone il quesito (la cui richiesta si ritiene di dover evadere, attesa l'urgenza, ancorché sia sottoscritta da un assessore e non dal presidente della giunta regionale, come previsto nel parere 24 aprile 1980 dell'adunanza generale del Consiglio di Stato), il differimento dell'entrata in vigore riguarderebbe l'intera materia del controllo sugli atti, e dunque anche le norme in questione. Di contrario avviso è il ministero dell'Interno.

Questa sezione condivide l'opinione del ministero.

Innanzitutto, si deve dire che la *ratio* del differimento di entrata in vigore del nuovo regime, in questo caso, è manifestamente quella di evitare un periodo di «vuoto» normativo, corrispondente al lasso di tempo occorrente alle regioni per emanare la legislazione attuativa ed integrativa di loro competenza; lasso di tempo indicato dalla legge statale in un anno, ma che potrebbe anche prolungarsi oltre, non essendo previste sanzioni o competenze sostitutive o integrazioni automatiche della disciplina, nel caso d'inosservanza del termine.

In questa luce, appare ragionevole, almeno *prima facie*, ritenere che il legislatore statale abbia voluto stabilire un regime di *prorogatio* solo per quella parte della vecchia disciplina, che non può essere sostituita dalla nuova sino a che le regioni non abbiano provveduto all'integrazione di questa; mentre quelle disposizioni del nuovo regime, che non richiedono alcuna integrazione, e come tali sono direttamente applicabili, dovrebbero,

Questa linea interpretativa appare rafforzata, palesandosi come la più attendibile, dalla considerazione che non vi è un nesso inscindibile fra le disposizioni di ordine sostanziale (cioè quelle che riguardano il regime degli atti soggetti a controllo), quelle di ordine procedurale (cioè quelle che concernono lo svolgimento della procedura di controllo) e quelle, infine, di ordine organizzativo (ossia quelle che disciplinano la struttura e la composizione degli organi di controllo). Ciascuno di questi tre gruppi di disposizioni può essere modificato, almeno in una certa misura, separatamente dagli altri due. Così è avvenuto, ad esempio, nella materia penale, dove l'introduzione di un nuovo codice di procedura non ha impedito il mantenimento del codice penale, mentre il nuovo assetto organizzativo e territoriale delle preture (l. n. 30 del 1989) è stato a sua volta oggetto di un distinto intervento del legislatore.

Nella materia dei controlli sugli atti degli enti locali, la reciproca autonomia dei tre ordini di disposizioni è messa in singolare evidenza dalle passate vicende legislative. Com'è noto, anteriormente alla legge del 1990 una radicale innovazione nella materia è stata apportata dalla l. 10 febbraio 1953 n. 62, la quale, peraltro, ha toccato, essenzialmente, l'aspetto strutturale ed organizzativo degli organi di controllo (sostituendo al prefetto ed alla G.p.a. i neo-istituiti comitati regionali di controllo, e disciplinando la composizione di questi ultimi) e inoltre, ma solo marginalmente, l'aspetto procedurale (stabilendo, innovativamente, un termine perentorio per l'esercizio del controllo di merito nella forma della richiesta motivata di riesame, laddove non vi sono state rilevanti modifiche quanto alla forma ed al termine per l'esercizio del controllo di legittimità); mentre nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda la parte sostanziale, ossia l'individuazione degli atti soggetti al controllo, e la distinzione, fra essi, di quelli soggetti al solo controllo di legittimità e quelli soggetti anche al controllo di merito.

In altre parole, un evento così importante e significativo, per molteplici aspetti, quale il trasferimento del potere di controllo dalla struttura statale (è più precisamente da organi di estrazione burocratico-istituzionale) a quella regionale (e per di più ad organi di estrazione prevalentemente politico-rappresentativa), ha potuto essere attuato, per scelta del legislatore, senza alcuna contestuale variazione delle regole concernenti l'individuazione degli atti soggetti al controllo. Allo stesso modo, non si vedono ora speciali ostacoli concettuali o pratici perché le nuove regole sul regime degli atti siano applicate, sia pure a titolo transitorio, dalle vecchie strutture.

La regione, con riferimento a questo specifico aspetto del problema, osserva che «è opportuno evitare che i nuovi organi si trovino a gestire prassi e precedenti già impostate dai vecchi organi»; ma questa argomentazione non sembra risolutiva. In realtà, non si può dire che i «vecchi» comitati di controllo si trovino a «gestire» una disciplina fortemente innovata nei contenuti e nei criteri di giudizio, per la quale non sono attrezzati, e che in tale modo vi sia il rischio della instaurazione di prassi interpretative suscettibili di condizionare i «nuovi» organi. Al contrario, il *modus operandi* e i criteri da impiegare nell'esercizio del controllo di legittimità non sono sostanzialmente modificati dalla nuova legge. L'innovazione più rilevante è la drastica riduzione del numero degli atti soggetti al controllo; i comitati regionali in regime di *prorogatio* non si trovano, dunque, nella condizione di dover affrontare nuovi compiti per i quali non siano preparati, ma, al più, potrà accadere che l'articolazione di taluni comitati in un elevato numero di sezioni risulti, nella nuova situazione, superflua. Non pare che sia questo un inconveniente tanto grave da giustificare l'interpretazione secondo cui la *prorogatio* riguarderebbe anche l'estensione dei controlli a tutti gli atti che vi erano sottoposti nella vecchia disciplina.

Si può dunque concludere nel senso che le disposizioni che limitano il numero degli atti soggetti a controllo, ed escludono, in ogni caso, quello di merito, sono di immediata applicazione.

(1) Questione nuova.

# REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO  
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI \_\_\_\_\_

Prot. N. 6728

23-7-91

*RACC. NR.*

AL SIG. *A. M. A. T.*

*SINDACO*

*TARANTO*

di

AMAT - TARANTO

24.07.91 005647

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 23-7-91  
ai nn.ri 90 o.d.g. ha esaminato i prov-

vedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| Delibera | n.ro <u>128</u> | del <u>2-7-91</u> |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |
| Delibera | n.ro            | del               |

*accettata*

*Stare nota Orz. l. legge*  
*ML*

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



# A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

### OGGETTO

Esame nota CISPEL su parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla Legge 142/90.-

L'anno millenovecentonovant **uno** , il giorno **2** (**due**)

del mese di **L u g l i o** , alle ore **17.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Francesco W. POGGI** PRESIDENTE

### MEMBRI EFFETTIVI

2. **Vincenzo CHIARELLI** 3. **Arturo MASI (a.g.)**

4. **Giuseppe MASTROMARINO (.a.)** 5. **Eduardo MURIANO (a.g.)**

6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Anselmo NEVOLI**

### MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto).-** 9. **Francesco ZUCARO (con diritto a voto).-**

**f.f.**

Assiste il Direttore dell'Azienda **Dot. Ing. / Sig. Giuseppe FERRANTE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **Francesco FERRANTE**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

### - IL PRESIDENTE RIFERISCE:

Con nota prot. DL/Circ/03.91 del 6/5/1991 la CISPEL ha fatto pervenire all'Azienda il parere del Consiglio di Stato sulla nuova normativa prevista dalla Legge n.142/90 per il controllo sugli atti degli Enti Locali da parte del Comitato di Controllo.

Da detto parere del Consiglio di Stato, opportunamente commentato dal consulente legale della Federazione avv. Tessarolo, emerge che fra le disposizioni sostanziali della Legge n.142/90 immediatamente applicabili vi è anche il parere che riguarda gli Enti diversi dai Comuni e dalle provincie soggette al controllo dei CO.RE.CO. (art.49).

E' noto che le Aziende speciali degli Enti Locali non sono comprese tra gli Enti soggetti a controllo, indicati tassativamente dall'art.49.

L'intervento del Consiglio di Stato, pertanto, ha fugato definitivamente tutti i dubbi e le incertezze in merito ai poteri di controllo sugli atti delle Aziende; sin dalla entrata in vigore della Legge n.142 del 13/6/1990 gli atti delle Aziende speciali non sono più soggetti al controllo del CO.RE.CO.

#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO il parere del Consiglio di Stato e la nota inviata dalla CISPEL, prot. DL/circ./03/91, che si allega come parte integrante al presente atto deliberativo;
- CONDIVISE la relazione del Presidente e le argomentazioni esposte dal consulente legale della CISPEL, avv. TESSAROLO, nella suddetta nota allegata;
- RITENUTO dover assumere un orientamento in merito ai controlli sugli atti;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del f.f.Direttore di Esercizio

#### D E L I B E R A

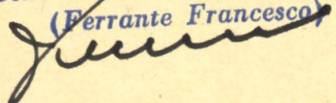
- di non inviare più l'elenco delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo, Sezione Decentrata di Taranto, fermo restando quanto stabilito in materia di rapporti con l'Amministrazione Comunale.

IL SEGRETARIO

F/to: Francesco FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE  
(dr. F. W. POGGI)

p. c. c. :

IL SEGRETARIO  
Della Commissione Amministratrice  
(Ferrante Francesco)  


Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il .....

.....

Il Direttore



CISPEL

Comitato Italiano  
Servizi Pubblici  
Locali

*date copie*



Roma, 6 maggio 1991

Dipartimento  
legislativo

AMAT - TARANTO

11.05.91 003327

SEGRETERIA GENERALE

Prot.: DL/Circ./03.91

Alle Aziende associate

e, p.c.: Alle Federazioni di categoria

Alle Cispel regionali

Ai componenti il Consiglio  
Generale confederale

Loro Sedi

*Ym Cispel  
me  
dott. Crum  
Presidente C.*

Oggetto: Abrogazione del controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle aziende speciali degli enti locali, in seguito alla legge n. 142/1990. Termini di operatività. Parere del Consiglio di Stato.

Si ritiene utile comunicare, su opportuna segnalazione del ns. consulente legale, avv. Costantino Tassarolo, che la 1<sup>a</sup> Sez. del Consiglio di Stato, con parere del 17.10.1990, n. 1423 (che si allega), ha espresso l'avviso che le disposizioni "sostanziali" della l. 8 giugno 1990, n. 142, relative alla materia del controllo sugli atti degli enti locali e, cioè, quelle disposizioni che "riguardano il regime degli atti soggetti a controllo", sono immediatamente applicabili.

Il parere reso dal Consiglio di Stato nella materia suddetta ha evidenti riflessi anche per le Aziende speciali, in quanto non può dubitarsi che tra le disposizioni "sostanziali" della l. n. 142/1990 da considerarsi

immediatamente applicabili vi sia anche quella che riguarda gli enti - diversi dai Comuni e dalle Province - soggetti al controllo dei CO.RE.CO. (art. 49).



Come è noto le Aziende speciali non sono comprese tra tali enti. Non possono, perciò, sussistere incertezze circa il fatto che le Aziende speciali siano state escluse dal controllo dei CO.RE.CO. Ciò, innanzitutto, perchè l'elencazione degli "altri enti" soggetti al controllo dell'autorità regionale, contenuta nell'art. 49 l. n. 142/1990, ha carattere tassativo. La mancata inclusione delle Aziende speciali nell'elencazione suddetta non può, quindi, avere altro significato se non che gli atti delle Aziende speciali non sono sottoposti all'esame dell'autorità regionale di controllo.

In secondo luogo, perchè, come si desume dai lavori preparatori, l'art. 49 della l. n. 142/1990 non ha volutamente esteso - diversamente da quanto fatto per USL, Consorzi, Unioni di Comuni e Comunità montane - alle Aziende speciali i controlli contemplati per gli atti dei Comuni e delle Province.

Al riguardo, si rileva che il d.d.l. n. 2949 includeva espressamente le "Aziende degli enti locali" tra gli enti cui dovevano applicarsi "le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province". La

disposizione suddetta è stata, peraltro, modificata (già in sede di 1<sup>a</sup> Commissione della Camera) nel senso che le Aziende speciali non sono state ricomprese tra gli enti a cui le norme in questione erano dichiarate applicabili. E così, come si sa, la detta norma è rimasta nella versione della legge definitivamente approvata dal Parlamento (art. 49) a chiara dimostrazione che la volontà del legislatore è stata, appunto, quella di escludere le Aziende speciali dai controlli dei CO.RE.CO.



Se sul punto dubbi non potevano, come detto, sussistere, permanevano, invece, incertezze sul momento in cui sarebbe venuto meno il potere di controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle Aziende. Al riguardo si sarebbe potuto sostenere, infatti, che per il verificarsi di tale evento sarebbe stato necessario che le Regioni avessero provveduto (lo dovrebbero fare entro un anno dall'entrata in vigore della l. n. 142/1990) "alla ricostituzione degli organi di controllo" e "alla relativa regolamentazione legislativa" (art. 61, 3° e 4° co. l. n. 142/1990).

Dopo l'intervento del Consiglio di Stato anche tali incertezze devono, tuttavia, considerarsi superate. Pertanto, si può ora fondatamente affermare che sin dall'entrata in vigore (13.6.1990) della l. n. 142/1990 gli atti delle Aziende speciali non sono più soggetti al controllo dei CO.RE.CO.



In ragione di quanto sopra osservato deve, quindi, ritenersi che:

- a) le Aziende le quali - per prassi consolidata, per invito degli organi regionali di controllo, per disposizione di legge regionale - inviavano tutti i loro atti, oppure l'elenco degli stessi ai CO.RE.CO. non debbano d'ora in poi più farlo;
- b) eventuali richieste di singoli atti per il controllo, rivolte dai CO.RE.CO. alle Aziende, di invio debbano essere disattese.

Nell'un caso, come nell'altro, codeste Aziende potranno giustificare la posizione assunta - in particolare se vi è esplicita richiesta in proposito - richiamando l'autorevole parere espresso dal Consiglio di Stato, oltre a quanto innanzi esposto.

Si segnala, inoltre, che i CO.RE.CO. non potranno esercitare il controllo sugli atti aziendali neppure indirettamente, ovvero mediante l'esame delle deliberazioni con le quali i Comuni "approvano" gli atti delle Aziende stesse.

Con la l. n. 142/1990 è, infatti, venuto meno ogni potere di controllo dei CO.RE.CO. sugli atti delle Aziende, per cui questo non può più essere esercitato, qualsiasi ne sia la forma. In sostanza, quindi, i CO.RE.CO.

nell'esaminare le suddette deliberazioni comunali non potranno, in alcun caso e per nessuna ragione, estendere il controllo al contenuto proprio degli atti aziendali.



In difetto - e cioè nel caso in cui attraverso l'annullamento del provvedimento del Comune, i CO.RE.CO. annullino anche gli atti aziendali - le Aziende dovranno adire la competente autorità giudiziaria per far dichiarare illegittimo l'intervento dell'autorità di controllo, in quanto sfornita di ogni potere in materia .

Le considerazioni sopra svolte inducono, poi, a ritenere che ai CO.RE.CO. non competa più adottare le "definitive determinazioni" di cui all'ultima parte del 2° comma dell'art. 16 del t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Va, peraltro, segnalato che al fine di evitare che le Aziende debbano subire passivamente eventuali illegittimi interventi dell'Ente municipalizzatore, deve ora considerarsi consentito alle medesime - naturalmente ove il contrasto non possa essere, com'è auspicabile, risolto direttamente - adire la competente autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.), in ipotesi, lesi dall'Ente locale.

Si assicurano, inoltre, le Aziende associate che la Cispel farà quanto possibile per assisterle nel caso dovessero crearsi situazioni conflittuali con i CO.RE.CO. e con i Comuni.



In ogni caso al fine di consentire una migliore tutela preventiva degli interessi dei propri associati, codeste Aziende sono invitate a far conoscere alla Cispel quanto segue:

- a) i progetti di legge regionale diretti a disciplinare i CO.RE.CO.; ciò allo scopo di controllare che le Aziende non vengano incluse tra gli enti soggetti al controllo;
- b) i progetti di statuto comunali; ciò allo scopo di controllare il contenuto delle (eventuali) disposizioni che disciplinano i servizi pubblici locali e le Aziende;
- c) se vi sono "iniziative" dei Comuni in ordine agli statuti delle Aziende.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
dr. Ario Ripeni

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Ario Ripeni", written over the typed name.

Il Presidente  
Sen. avv. Renzo Santini

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Renzo Santini", written over the typed name.

All.: 1.

/cg

Comune e province — Controllo sugli atti — Nuova normativa — Termini di applicabilità (Cost., art. 117, 130; l. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 61).

*Le nuove norme sul controllo degli atti dei comuni e delle province già definite dalla legislazione statale, e in particolare quelle che limitano il numero degli atti soggetti a controllo, e che escludono in ogni caso quello di merito, sono immediatamente applicabili, anche prima dell'entrata in vigore delle norme regionali cui l'art. 61 l. 142/90 demanda la disciplina di altri aspetti strutturali e funzionali della materia. (1)*

Considerato: la l. 8 giugno 1990 n. 142, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, contiene, fra l'altro, nuove disposizioni relative alla materia del controllo sugli atti degli enti locali, previsto dall'art. 130 Cost.

Le principali innovazioni sono le seguenti: a) diversa composizione dei comitati di controllo; b) limitazione degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità; c) eliminazione del controllo di merito.

Alcuni aspetti della nuova disciplina sono demandati alla legislazione, integrativa ed attuativa delle singole regioni. In particolare spetta alle regioni disciplinare, con proprie leggi: a) l'attuale articolazione del comitato di controllo in sezioni; b) il funzionamento degli organi di controllo, le indennità dovute ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, il procedimento per l'elezione dei componenti da parte del consiglio regionale (le qualifiche che danno titolo all'elezione sono indicate dalla legge statale), la sostituzione dei membri dimissionari, defunti, o comunque impediti, la decadenza per reiterate assenze ingiustificate, ecc.; c) le modalità e i termini per l'invio delle delibere al Coreco, e la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali per l'esercizio del controllo.

L'art. 61 della legge, infine, dispone, al 3° comma: «entro un anno dalla durata di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione legislativa regionale»; ed al 4° comma: «il capo III del titolo V della l. 10 febbraio 1953 n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando la regione non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal 3° comma».

Sorge, ora, il problema dell'interpretazione del 4° comma, testualmente riportato. In particolare, ci si chiede se la conservazione, titolo transitorio, delle disposizioni della l. n. 62 del 1953 implichi anche la temporanea inapplicabilità delle nuove norme in materia di eliminazione del controllo di merito e di limitazione del controllo di legittimità ad alcuni tipi di atto.

Secondo la regione che pone il quesito (la cui richiesta si ritiene di dover evadere, attesa l'urgenza, ancorché sia sottoscritta da un assessore e non dal presidente della giunta regionale, come previsto nel parere 24 aprile 1980 dell'adunanza generale del Consiglio di Stato), il differimento dell'entrata in vigore riguarderebbe l'intera materia del controllo sugli atti, e dunque anche le norme in questione. Di contrario avviso è il ministero dell'Interno.

Questa sezione condivide l'opinione del ministero.

Innanzitutto, si deve dire che la *ratio* del differimento di entrata in vigore del nuovo regime, in questo caso, è manifestamente quella di evitare un periodo di «vuoto» normativo, corrispondente al lasso di tempo occorrente alle regioni per emanare la legislazione attuativa ed integrativa di loro competenza; lasso di tempo indicato dalla legge statale in un anno, ma che potrebbe anche prolungarsi oltre, non essendo previste sanzioni o competenze sostitutive o integrazioni automatiche della disciplina, nel caso d'inosservanza del termine.

In questa luce, appare ragionevole, almeno *prima facie*, ritenere che il legislatore statale abbia voluto stabilire un regime di *prorogatio* solo per quella parte della vecchia disciplina, che non può essere sostituita dalla nuova sino a che le regioni non abbiano provveduto all'integrazione di questa; mentre quelle disposizioni del nuovo regime, che non richiedono alcuna integrazione, e come tali sono direttamente applicabili, dovrebbero, conseguentemente, essere subito applicate.

Questa linea interpretativa appare rafforzata, palesandosi come la più attendibile, dalla considerazione che non vi è un nesso inscindibile fra le disposizioni di ordine sostanziale (cioè quelle che riguardano il regime degli atti soggetti a controllo), quelle di ordine procedurale (cioè quelle che concernono lo svolgimento della procedura di controllo) e quelle, infine, di ordine organizzativo (ossia quelle che disciplinano la struttura e la composizione degli organi di controllo). Ciascuno di questi tre gruppi di disposizioni può essere modificato, almeno in una certa misura, separatamente dagli altri due. Così è avvenuto, ad esempio, nella materia penale, dove l'introduzione di un nuovo codice di procedura non ha impedito il mantenimento del codice penale, mentre il nuovo assetto organizzativo e territoriale delle preture (l. n. 30 del 1989) è stato a sua volta oggetto di un distinto intervento del legislatore.

Nella materia dei controlli sugli atti degli enti locali, la reciproca autonomia dei tre ordini di disposizioni è messa in singolare evidenza dalle passate vicende legislative. Com'è noto, anteriormente alla legge del 1990 una radicale innovazione nella materia è stata apportata dalla l. 10 febbraio 1953 n. 62, la quale, peraltro, ha toccato, essenzialmente, l'aspetto strutturale ed organizzativo degli organi di controllo (sostituendo al prefetto ed alla O.p.a. i neo-istituiti comitati regionali di controllo, e disciplinando la composizione di questi ultimi) e inoltre, ma solo marginalmente, l'aspetto procedurale (stabilendo, innovativamente, un termine perentorio per l'esercizio del controllo di merito nella forma della richiesta motivata di riesame, laddove non vi sono state rilevanti modifiche quanto alla forma ed al termine per l'esercizio del controllo di legittimità); mentre nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda la parte sostanziale, ossia l'individuazione degli atti soggetti al controllo, e la distinzione, fra essi, di quelli soggetti al solo controllo di legittimità e quelli soggetti anche al controllo di merito.

In altre parole, un evento così importante e significativo, per molteplici aspetti, quale il trasferimento del potere di controllo dalla struttura statale (e più precisamente da organi di estrazione burocratico-istituzionale) a quella regionale (e per di più ad organi di estrazione prevalentemente politico-rappresentativa), ha potuto essere attuato, per scelta del legislatore, senza alcuna contestuale variazione delle regole concernenti l'individuazione degli atti soggetti al controllo. Allo stesso modo, non si vedono ora speciali ostacoli concettuali o pratici perché le nuove regole sul regime degli atti siano applicate, sia pure a titolo transitorio, dalle vecchie strutture.

La regione, con riferimento a questo specifico aspetto del problema, osserva che «è opportuno evitare che i nuovi organi si trovino a gestire prassi e precedenti già impostate dai vecchi organi»; ma questa argomentazione non sembra risolutiva. In realtà, non si può dire che i «vecchi» comitati di controllo si trovino a «gestire» una disciplina fortemente innovata nei contenuti e nei criteri di giudizio, per la quale non sono attrezzati, e che in tale modo vi sia il rischio della instaurazione di prassi interpretative suscettibili di condizionare i «nuovi» organi. Al contrario, il *modus operandi* e i criteri da impiegare nell'esercizio del controllo di legittimità non sono sostanzialmente modificati dalla nuova legge. L'innovazione più rilevante è la drastica riduzione del numero degli atti soggetti al controllo; i comitati regionali in regime di *prorogatio* non si trovano, dunque, nella condizione di dover affrontare nuovi compiti per i quali non siano preparati, ma, al più, potrà accadere che l'articolazione di taluni comitati in un elevato numero di sezioni risulti, nella nuova situazione, superflua. Non pare che sia questo un inconveniente tanto grave da giustificare l'interpretazione secondo cui la *prorogatio* riguarderebbe anche l'estensione dei controlli a tutti gli atti che vi erano sottoposti nella vecchia disciplina.

Si può dunque concludere nel senso che le disposizioni che limitano il numero degli atti soggetti a controllo, ed escludono, in ogni caso, quello di merito, sono di immediata applicazione.

(1) Questione nuova.



riserire copia, composta di n. Sette racciate, e conforme  
originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 3 LUG. 1991



CAPO AREA  
SEGRETERIA GENERALE  
*Francesco FERRANTE*

